

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

REG.GENERALE

UDIENZA DEL

LA	COMMISSIONE TRIBUTARIA	PROVINCIALE
DI	TARANTO	

SEZIONE 1

20/07/2011

SENTENZA

ore 09:00

riunita con l'intervento del Signori:

SILVESTRI

ANGELO RAFFAELE

OCCHINEGRO

MARCELLO

Presidente e Relatore

VIOLA

Gludice

632-1-11

ENRICO

Gludice

PRONUNCIATA IL:

20-7- W

DEPOSITATA IN

SEGRETERIA IL 20.3.11

ha emesso la seguente

- sul ricorso n depositato il 14/12/2001

SENTENZA

il Ségretario

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº contro AGENZIA ENTRATE I.V.A. TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO DR. VITO

C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

Con il ricorso in trattazione la ricorrente a mezzo del suo amministratore in atti rappresentato dal Dott. Montanaro Vito ha prodotto ricorso avverso l'Ufficio Provinciale Iva di Taranto per l'annullamento della cartella esattoriale emessa dal Concessionario della Riscossione ad iniziativa dell'indicato Ufficio per l'anno di imposta 1996.

Con l'indicato atto di opposizione la professionista delegata ha affermato che la sua cliente è stata raggiunta da una illegittima rettifica scaturita da una verifica eseguita dall'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Bologna a carico della Ditta senza che alla cliente sia stata data la possibilità di preventiva proposizione di sue controdeduzioni e per la circostanza ha lamentato il diffetto assoluto di motivazione per assenza dell'iter logico seguito dall'Ufficio per la determinazione della rettifica.

Successivamente la ricorrente ha lamentato l'illegittimità ed infondatezza delll'avviso così come notificato e ne ha dato sua motivazione evidenziando l'assenza della prova certa su quanto affermato dall'Ufficio.

Al termine delle sue doglianze parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.

In data 19.01.2004 si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Taranto 2 che con breve nota ha ribadito di essersi adeguato all'accertamento posto in essere dagli Uffici Imposte ed Iva di Bologna da cui ha tratto il pieno convincimento della sussistenza delle irregolarità evidenziate.

Alla udienza odierna è comparsa per la parte ricorrente la costituita Dott.ssa i Piantedosi mentre Nessuno è comparso per l'Ufficio.

La Commissione sentita la ricorrente che si è riportata al suo atto introduttivo e il Relatore che ha evidenziato il contenuto dell' avviso di rettifica è pervenuta al convincimento che le doglianze evidenziate sono tutte meritevoli di accoglimento ritenendo comunque necessario il preventivo contraddittorio per poter accedere alla rettifica di una dichiarazione prodotta da altro soggetto iva e peraltro riconosciuta validamente presentata e regolare nei suoi aspetti formali.

La rettifica per intervenuta conoscenza di violazioni alla normativa iva con fatti conosciuti presso terzi deve necessariamente essere preceduta da verbale di constatazione anche presso l'interlocutore Terzo rispetto al soggetto primo verificato. La mancanza di tale atto consente di affermare che sussistono validi motivi per l'accoglimento del ricorso.

Per quanto alle spese queste vengono compensate tra le parti per vetustà del contenzioso rimasto immune da successivi atti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Compensa le spese di giustizia.

Taranto, 20. 07.2011

Il Preside